

REGOLAMENTO (CE) N. 1639/1999 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 1999****che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° luglio 1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2800/98, un aiuto compensativo è concesso se il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore è inferiore al tasso applicabile precedentemente; che tuttavia tale disposizione non concerne gli importi per i quali è stato applicato, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo;
- (2) considerando che il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999 è inferiore al tasso applicabile precedentemente nel caso del Belgio, del Lussemburgo, della Francia, della Finlandia, dell'Irlanda e dell'Italia; che il tasso di cambio della corona danese, della corona svedese e della lira sterlina applicabile il 1° luglio 1999, data in cui è intervenuto il fatto generatore, è inferiore al tasso applicabile precedentemente;
- (3) considerando che gli aiuti compensativi sono concessi alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2799/98, dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998 ⁽³⁾, recante modalità d'ap-

plicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ⁽⁴⁾, e dal regolamento (CE) n. 2813/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune ⁽⁵⁾;

- (4) considerando che gli importi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 2799/98, all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2808/98 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2813/98;
- (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I massimali della prima rata dell'aiuto compensativo da concedere in quanto, per il fatto generatore intervenuto il 1° luglio 1999, il tasso di conversione dell'euro vigente dal 1° gennaio 1999 in Belgio, Lussemburgo, Francia, Finlandia, Irlanda e Italia e il tasso di cambio della corona danese, della corona svedese e della lira sterlina, applicabile il 1° agosto 1999, erano inferiori al tasso di conversione agricolo applicabile precedentemente, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 48.

ALLEGATO

Massimali della prima rata dell'aiuto compensativo, in milioni di euro

Misure	Regolamento		Belgio	Danimarca	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Finlandia	Svezia	Regno Unito
	Tipo di aiuto										
Granturco «Base granturco» (piccola produzione)	(CEE) n. 1765/92		0,31	0	0,77	0,10	7,59	0	0	0	0
Cereali diversi da «Base granturco» (piccola produzione)	(CEE) n. 1765/92		0,59	3,08	8,41	1,58	14,05	0,05	0,86	5,84	13,11
Colza, girasole soia (piccola produzione)	(CEE) n. 1765/92		0	0	0,06	0,01	0,25	0	0,01	0,02	0
Piselli, fave, favette (piccola produzione)	(CEE) n. 1765/92		0,001224	0	0,04	0,01	0,24	0	0,001386	0,04	0
Semi di lino (piccola produzione)	(CEE) n. 1765/92		0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Granturco «Base granturco» (produzione professionale)	(CEE) n. 1765/92		0,05	0	3,84	0,06	14,31	0	0	0	1,34
Cereali diversi da «Base granturco» (produzione professionale)	(CEE) n. 1765/92		0,71	17,08	51,42	3,29	8,66	0,05	1,60	25,76	166,43
Colza, girasole, soia (produzione professionale)	(CEE) n. 1765/92		0,03	1,90	16,79	0,15	18,61	0,01	0,22	2,36	40,30
Piselli, fave, favette (produzione professionale)	(CEE) n. 1765/92		0,02	1,84	6,51	0,12	0,25	0,001224	0,02	1,75	16,57
Semi di lino (produzione professionale)	(CEE) n. 1765/92		0	0,13	0,08	0,10	0	0	0,01	0,80	10,69
Aiuto supplementare frumento duro (produzione professionale)	(CEE) n. 1765/92		0	0	1,46	0	24,86	0	0	0	0
Ritiro delle terre vincolate agli aiuti/ha	(CEE) n. 1765/92		0,7	2,36	7,14	0,84	2,83	0,004896	0,42	5,89	19,79
Aiuti/ha per i legumi secchi	(CEE) n. 1577/96		0	0	0,02	0	0,19	0	0	0	0
Aiuto/ha per il luppolo	(CEE) n. 1696/71		0,001224	0	0,01	0	0	0	0	0	0,37